



NOTA OPERATIVA

N. 4/2021

OGGETTO: La trasformazione di società di persone in società di capitali.

1. Introduzione

La presente **Nota Operativa** ha lo scopo di indicare le principali norme civilistiche, contabili e fiscali previste per effettuare la trasformazione della società di persone in società di capitali.

La trasformazione ha principalmente lo scopo di adattare la veste giuridica della società alle mutate condizioni economiche-gestionali mantenendo inalterata la continuazione dell'attività.

Nell'attuale contesto socio/economico in cui gli effetti della pandemia COVID-19 hanno un impatto rilevante sulle aziende, non solo dal punto di vista finanziario-economico ma anche sulla responsabilità personale dei soci, l'operazione di trasformazione da società di persone in società di capitali è anche uno dei principali mezzi per attenuare tale responsabilità.

La trasformazione coinvolge aspetti di natura civilistica, contabile e fiscale.

La normativa della trasformazione è contenuta nel Codice civile, nel Titolo V, Capo X, Sezione I, dagli artt. 2498 al 2500-*novies*.

La trasformazione è una operazione straordinaria e può essere di due tipi:

1) omogenea (progressiva o regressiva): trasformazione da un tipo all'altro di società commerciali ossia la società non muta la causa del contratto della società, quindi si rimane nel quadro dell'articolo 2247 c.c. "*Contratto di società*" (attività economica allo scopo di dividerne gli utili);

2) eterogenea: trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, di cui al 1° comma dell'articolo 2500-*septies* o viceversa di cui all'articolo 2500-*octies*. Quindi con la trasformazione eterogenea si attua non solo il cambiamento del tipo di ente (da societario a non societario o viceversa), ma anche dello scopo sociale (da lucrativo a mutualistico o viceversa).

Una fondamentale caratteristica della trasformazione è quella della **continuazione dell'attività**. Difatti, l'articolo 2498 c.c. prevede che con la trasformazione "*l'ente trasformato*" conserva "*i diritti e gli obblighi*" e prosegue "*in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione*".

Un caso particolare è quello della comunione nella quale la successione avviene direttamente a favore dei partecipanti alla comunione e, pertanto, solo in tal caso la trasformazione ha effetto estintivo della società.